
SCADENZE DEL MESE DI APRILE 2025

Entro sabato 5 aprile

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

Entro giovedì 10 aprile

5xMILLE

2. Termine iscrizione al 5xmille delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI interessate ad accedere al contributo del 5xmille che non risultino ancora iscritte [nell'elenco permanente](#) 2025 e svolgano attività di interesse sociale, possono presentare entro oggi istanza per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2025.

Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche è competente il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

In base alla convenzione, il software di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul [sito del CONI](#), mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente [sul sito dell'Agenzia](#).

Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell'elenco permanente 2025 (ammesse al beneficio per il 2024) pubblicato sul sito del CONI non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025.

3. Iscrizione al 5xmille degli Enti del Terzo Settore tramite il RUNTS

Gli enti del Terzo Settore (APS, ODV, etc ...) non iscritti all'elenco permanente dei beneficiari relativo all'anno finanziario 2024 possono presentare entro oggi l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille in via telematica **ESCLUSIVAMENTE**



attraverso il [RUNTS](#) (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Gli enti che hanno già fatto passata domanda di iscrizione al 5 x per mille nel Runts non sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025, ma sono comunque invitati a compilare l'apposita sezione del RUNTS, per indicare il proprio IBAN.

4. Iscrizione al 5xmille delle ONLUS

Le organizzazioni che sono ancora iscritte all'Anagrafe, ma non sono presenti [nell'elenco permanente delle Onlus accreditate](#) per il 2025, possano presentare domanda online all'Agenzia delle Entrate entro oggi. Limitatamente alle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate, ai fini dell'accREDITamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

Entro martedì 15 aprile

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

5. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

6. Invio comunicazione acquisti intracomunitari mese precedente

Entro oggi devono essere trasmessi i dati che riguardano le operazioni di acquisto di beni/servizi da fornitori comunitari i cui documenti siano stati ricevuti nel mese precedente.

L'Agenzia delle entrate ha confermato che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può quindi essere letto come alla data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.

Entro mercoledì 16 aprile

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

7. Ravvedimento operoso breve.

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2% (Decreto del MEF del 10.12.2024), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Sede Legale: Via S. Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –

Tel. 051/ 23.89.58 - Fax 051/22.52.03 – E-mail: info@arseasrl.it –

C.F e P.IVA 02223121209 - Iscrizione R.E.A. 422044 Camera di commercio di Bologna

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

COMMITTENTI E DATORI DI LAVORO

8. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

9. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

Per le prestazioni professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

Continua a valere per i professionisti anche in ambito sportivo che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

10. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi **anche di natura sportiva** e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

Per i premi di natura sportiva si ricorda che la ritenuta a titolo d'imposta del 20% **deve essere versata** in relazione ai premi sportivi erogati a partire dal 01/01/2025, poiché l'esonero previsto dalla normativa sportiva ha avuto termine il 31/12/2024.

11. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale



occasionalmente tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente (vale il principio di cassa) compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero annuo. La comunicazione può essere predisposta da soggetto abilitato oppure direttamente dall'associazione tramite il Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. La guida operativa presente nel registro afferma che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. Il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza.
2. Tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.